

STATUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ROVERETO SUD

Testo approvato all'unanimità dal Consiglio d'Istituto in data 29 settembre 2008
Modificato con delibera n. 2 del 28.02.2018



Indice

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituto

Art. 1: Denominazione e stemma dell'Istituto

Art. 2: Autonomia dell'Istituto

Art. 3: Principi generali di riferimento

Art. 4: Criteri di organizzazione

Capo II: Organi dell'Istituto

autonomo Art. 5: Organi ed Organismi
dell'Istituto Art. 6: Funzioni del Consiglio
dell'Istituto

Art. 7: Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio
dell'istituzione Art. 8: Funzioni del Dirigente dell'istituzione

Art. 9: Composizione del Collegio dei docenti

Art. 10: Funzioni del Collegio dei docenti

Art. 11: Composizione del Consiglio di classe

Art. 12: Funzioni del Consiglio di classe

Art. 13: Composizione del Nucleo interno di

valutazione Art. 14: Funzioni del Nucleo interno di
valutazione

Art. 15: Revisore dei conti

Art. 16: Consulta dei genitori

Art. 16 bis: Commissione mensa

Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 17: Contenuti del progetto d'Istituto

Art. 18: Approvazione e durata del progetto

d'Istituto Art. 19: Carta dei servizi

Art. 20: Contenuti del regolamento

interno Art. 21: Diritti e doveri degli
studenti

Art. 22: Mancanze disciplinari degli studenti e relative sanzioni

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 23: Bilancio di previsione e conto consuntivo

Capo V: Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 24: Diritto di riunione e di assemblea

Capo VI: Rapporti con il territorio

Art. 25: Partecipazione a progetti e

iniziative Art. 26: Modalità di
partecipazione

Capo VII: Norme finali

Art. 27: Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

Capo I
Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituto Comprensivo
Rovereto Sud

Art. 1

Denominazione e stemma dell'Istituto

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale dell'istituzione scolastica della provincia di Trento denominata Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado Rovereto Sud di seguito indicata con il termine "Istituto Comprensivo Rovereto Sud" o Istituto.

2. L'Istituto ha sede in via Benacense 32 di Rovereto (TN)

3. Lo stemma dell'Istituto è il seguente:

Art. 2

Autonomia dell'Istituto

1. L'Istituto Comprensivo Rovereto Sud è un ente autonomo del sistema educativo provinciale, dotato di personalità giuridica secondo quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*).

2. L'Istituto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, nei limiti stabiliti dalla legge provinciale n. 5 del 2006 e dai suoi atti attuativi.

Art. 3

Principi generali di riferimento

1. L'Istituto Comprensivo Rovereto Sud assume la persona come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutti i suoi aspetti considerando in particolare la dimensione evolutiva degli studenti. L'Istituto promuove l'accoglienza di tutti gli studenti e delle loro famiglie favorendo la condivisione.

2. L'Istituto orienta la propria attività educativa e didattica, nell'ambito del sistema educativo provinciale con riferimento, in particolare ai seguenti principi:

- a) attenzione e rispetto nei confronti della personalità degli studenti, della loro formazione e del loro sviluppo.
- b) valorizzazione della partecipazione, della collaborazione e della cooperazione delle famiglie.
- c) promozione dell'uguaglianza e dell'imparzialità nell'accesso ai servizi dell'Istituto e nella pratica educativa.
- d) coinvolgimento e partecipazione delle componenti dell'Istituto e delle famiglie nelle scelte di indirizzo dell'Istituto.
- e) informazione e trasparenza nell'attività di gestione dell'Istituto.
- f) valorizzazione della professionalità e della formazione dei docenti nel rispetto della libertà di insegnamento.

3. L'Istituto promuove il dialogo, la collaborazione e la cooperazione con il territorio ed i suoi soggetti istituzionali e con l'espressione dell'associazionismo culturale, professionale ed economico.

4. L'Istituto provvede alla programmazione e all'attuazione dell'offerta formativa nel rispetto del pluralismo culturale ed in collaborazione con altre agenzie formative del territorio.

5. L'Istituto attua la valutazione continua del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto d'istituto e dalla carta dei servizi anche nell'ottica dell'apertura e del confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale.

Art. 4

Criteri di organizzazione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l'Istituto Comprensivo Rovereto Sud nello svolgimento delle funzioni e attività ad esso affidate si conforma ai seguenti criteri organizzativi:

- a) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto d'istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
- b) leale collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituto concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
- c) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabile alla vita dell'Istituto da parte di tutta la comunità;
- d) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità.

Capo II

Organi dell'Istituto Comprensivo Rovereto Sud

Art. 5

Organi dell'Istituto

1. Gli organi dell'Istituto Comprensivo Rovereto Sud sono:

- a) il consiglio dell'istituzione;
- b) il dirigente consiglio dell'istituzione;
- c) il collegio dei docenti;
- d) il consiglio di classe;
- e) il nucleo interno di valutazione;
- f) il revisore dei conti.

2. Presso l'Istituto è inoltre costituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.

3. Il consiglio dell'Istituto può nominare commissioni speciali per l'approfondimento di determinati argomenti o temi di interesse per l'Istituto, secondo modalità previste dal regolamento interno.

4. Il consiglio dell'Istituto può altresì costituire altri organismi temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'Istituto, secondo modalità previste dal regolamento interno.

Art. 6

Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'Istituto e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'Istituto.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'Istituto e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti necessari all'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione, valutazione dell'attività dell'Istituto ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento interno;
- c) il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
- d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'Istituto;
- e) il progetto d'Istituto;
- f) la carta dei servizi;
- g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto

- consuntivo;
- h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
- i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- j) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
- k) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.
- l) designa i due genitori componenti il nucleo interno di valutazione.

Art. 7

Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è costituito da consiglieri, come segue:
 - a) il dirigente dell'istituzione;
 - b) otto rappresentanti dei docenti;
 - c) otto rappresentanti dei genitori;
 - d) due rappresentanti del personale amministrativo tecnico ausiliario e assistente educatore
 - e) un rappresentante del territorio.

2. Il rappresentante del territorio è designato, possibilmente tra soggetti esperti in materia di istruzione, su richiesta dell'Istituto, dagli enti o dalle istituzioni individuati con delibera del consiglio dell'Istituto in relazione alla tipologia e alle finalità del corso di studi. Esso partecipa ai lavori del consiglio senza diritto di voto

3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

4. I componenti del consiglio dell'istituzione che perdono i requisiti previsti per l'elezione decadono dalla carica e sono sostituiti per la restante parte della durata del consiglio dal primo dei non eletti.

5. I rappresentanti dei docenti, dei genitori, e del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore sono eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5 della legge provinciale n. 5 del 2006.

6. Il responsabile amministrativo dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni di segretario, senza diritto di voto; ha diritto di voto qualora sia stato eletto rappresentante della propria componente.

7. Le riunioni del consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei componenti del consiglio; il consiglio, salvo diversa disposizione, delibera a maggioranza dei presenti. Il segretario del consiglio redige il verbale delle sedute.

8. Alle sedute del consiglio possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate. Tale pubblico può intervenire nella discussione solo su esplicita autorizzazione del presidente e comunque non ha diritto al voto.

9. Il presidente su richiesta di almeno sette consiglieri può invitare esperti per illustrare specifici temi.

10. Il dirigente dell'istituzione convoca la prima seduta del consiglio e la presiede. In tale prima seduta si procede alla elezione del presidente scegliendolo fra i membri della componente genitori. Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Art. 8

Funzioni del dirigente dell'istituzione

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dell'attuazione del programma annuale di gestione dell'istituzione e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'Istituto, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

1. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:

- a) presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe;
- b) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'Istituto e del collegio dei docenti;
- c) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'Istituto e lo informa dell'andamento della gestione stessa;
- d) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- e) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- f) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'Istituto.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni o di specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'Istituto, il dirigente si può avvalere della collaborazione di docenti dallo stesso individuati, in eventuale esonero o semiesonero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'Istituto, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

4. Il dirigente presenta almeno due volte all'anno al consiglio dell'istituzione una relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'Istituto;

2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede il collegio dei docenti al quale possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli assistenti educatori a tempo determinato ed indeterminato alle dipendenze della Provincia. Il dirigente dell'istituzione provvede altresì alla convocazione del collegio dei docenti in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'Istituto, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento.

Art 10

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:

- a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'Istituto in relazione al contesto socio - economico di riferimento;
- b) la programmazione generale dell'attività didattico - educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'istituzione;
- c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'Istituto;
- d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

3. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.

Art 11

Composizione del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e da due rappresentanti dei genitori per la scuola primaria e tre per quella secondaria di primo grado eletti annualmente in apposita riunione, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

2. Alle riunioni del consiglio di classe possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli assistenti educatori alle dipendenze della Provincia che prestano servizio nelle classi di riferimento

3. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione o da un docente da lui delegato.

4. Per favorire forme di coordinamento, il consiglio di classe può essere convocato in forma congiunta anche per classi parallele o per scuola.

Art. 12

Funzioni del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori si riunisce almeno due volte all'anno con il compito di formulare proposte al collegio docenti in ordine all'azione didattica ed educativa, alla scelta dei libri di testo e ad iniziative volte a favorire il rapporto scuola - famiglia.

2. I consigli di classe si riuniscono con la sola componente docente per svolgere

attività di coordinamento didattico, di programmazione disciplinare ed interdisciplinare, di valutazione in itinere degli studenti e per le operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.

3. Il regolamento interno dell'Istituto stabilisce le modalità di convocazione e il numero minimo degli incontri annuali. Il calendario degli incontri è stabilito annualmente e comunicato ai genitori.

Art. 13

Composizione del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione è composto da sette membri:

- a) Il dirigente dell'Istituzione
- b) tre docenti designati dal collegio dei docenti;
- c) due genitori designati dal consiglio dell'istituzione;
- d) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, designato dalla propria componente riunita in assemblea.

2. Il nucleo interno di valutazione è nominato con determina del dirigente dell'Istituzione e rimane in carica per la durata del consiglio dell'Istituzione.

3. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione la componente competente provvederà ad una nuova designazione entro 60 giorni e per la durata residua del nucleo.

4. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.

5. Il funzionamento del nucleo è disciplinato con il regolamento interno.

Art. 14

Funzioni del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d'Istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell'istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio. Il nucleo interno di valutazione può avvalersi della collaborazione di esperti al fine di realizzare approfondimenti specifici.

2. Per l'attività di valutazione, il nucleo può avvalersi degli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione nonché di altre modalità adeguate a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d'Istituto.

3. Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'Istituto, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'Istituto e per aggiornare il progetto d'Istituto; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al comitato provinciale di valutazione e al dipartimento competente in materia di istruzione della provincia di Trento.

Art. 15

Revisore dei conti

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il consiglio dell'istituzione richiede alla provincia di Trento la proposta di un componente il nucleo di controllo della gestione previsto dall'articolo 44 della legge provinciale n. 5 del 2006 ai fini della nomina del revisore dei conti dell'Istituto. Il revisore dei conti dura in carica tre anni e non è revocabile.

2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della provincia. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'Istituto, esamina il bilancio

annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'Istituto e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 16 Consulta dei genitori

(come modificato dal Consiglio dell'Istituzione in data 29.09.2011 e il 28/02/2018)

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'Istituto. In particolare la consulta:

- a) è sede di confronto e scambio tra i genitori dell'Istituto in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'Istituto;
- c) formula proposte agli organi competenti dell'Istituto per il miglioramento dell'offerta formativa;
- d) esprime i pareri richiesti dal consiglio dell'istituzione e dagli altri organi, in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'Istituto;
- e) promuove iniziative di formazione e partecipazione da rivolgere ai genitori;
- f) nomina i rappresentanti dei genitori in qualità di membri della Commissione mensa.

2. La consulta dei genitori è composta da:

- a) rappresentanti dei genitori eletti nel consiglio di classe;
- b) rappresentanti dei genitori eletti nel consiglio dell'istituzione;
- c) un rappresentante per ogni associazione dei genitori che ne faccia richiesta, riconosciuta ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto.

3. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'istituzione. Il Presidente in carica provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro 15 giorni dalla data di istituzione. La consulta elegge nella prima riunione un presidente che la rappresenta nei rapporti con il dirigente dell'istituzione. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno previsto dall'articolo 20.

4. L'Istituto mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonee a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Art. 16 bis Commissione mensa

(come modificato dal Consiglio dell'Istituzione in data 28/02/2018)

La Commissione mensa opera nell'ambito del nostro Istituto Comprensivo ed è composta da almeno due genitori per ciascun plesso e dagli insegnanti che usufruiscono del servizio.

La Consulta dei genitori elegge annualmente i membri della Commissione mensa. Alla Commissione mensa è affidata una funzione di verifica sull'andamento complessivo del servizio facendo particolare attenzione a:

1. conformità delle tabelle dietetiche in corrispondenza del menù del giorno;
2. caratteristiche organolettiche delle pietanze, gusto, aspetto, presentazione del piatto;
3. svolgimento generale del servizio: pulizia del locale mensa, delle suppellettili e degli arredi;
4. modalità di distribuzione del pasto e orari;
5. raccolta di suggerimenti da parte degli studenti e delle studentesse.

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 17

Contenuti del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'Istituto Comprensivo Rovereto Sud. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri del primo ciclo di istruzione.
2. Il progetto d'Istituto contiene quanto stabilito dall'articolo 18 della legge n. 5/2006 ed in particolare:
 - a) analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, della comunità locale;
 - b) obiettivi educativi, culturali e formativi;
 - c) quadro dell'offerta formativa curricolare;
 - d) progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curriculum, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta
 - e) scelte organizzative e i criteri di utilizzazione e di valorizzazione delle risorse
 - f) criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
 - g) criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'Istituto;
 - h) criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti,
 - i) criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;
 - j) modalità per la realizzazione del rapporto scuola famiglia con particolare attenzione alle necessarie iniziative di informazione;
 - k) forme per l'integrazione e la collaborazione con altre istituzioni scolastiche e formative o con soggetti istituzionali.

Art 18

Approvazione e durata del progetto d'istituto

1. Il consiglio dell'istituzione approva il progetto d'istituto a maggioranza dei suoi componenti.
2. Il progetto d'Istituto ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Il progetto d'Istituto è pubblicato all'albo dell'Istituto, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e messo a disposizione anche attraverso il sito web dell'Istituto.
3. Alla elaborazione del progetto d'Istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in attuazione degli indirizzi indicati dal consiglio dell'istituzione.
In particolare il consiglio dell'Istituzione recepisce la delibera del collegio docenti riguardante la parte didattica del progetto d'Istituto e valuta le proposte della consulta dei genitori.
4. Il consiglio dell'istituzione per promuovere la più ampia partecipazione all'elaborazione del progetto d'Istituto, può acquisire proposte da soggetti del territorio.

Art. 19

Carta dei servizi

1. Il consiglio dell'istituzione approva, entro un anno dall'adozione dello statuto, la carta dei servizi dell'Istituto Comprensivo Rovereto Sud che esplicita i diritti degli studenti e degli altri utenti dell'Istituto in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:
 - a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;

- b) i servizi amministrativi e le relative procedure;
 - c) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
 - d) le procedure per i reclami;
 - e) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami.
3. La carta dei servizi è approvata dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti sentiti il collegio docenti e il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.
4. La carta dei servizi è pubblicata all'albo dell'Istituto e opportunamente diffusa anche tramite il sito web dell'Istituto.

Art. 20

Contenuti del regolamento interno

1. Il regolamento interno dell'Istituto Comprensivo Rovereto Sud disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto medesimo e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti.
2. Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:
 - a) gli orari dell'attività scolastica;
 - b) le modalità di accesso e uscita degli studenti dall'Istituto, le assenze, i ritardi, le entrate e le uscite fuori orario;
 - c) i rapporti della scuola con le famiglie, anche per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni e le informazioni scuola - famiglia;
 - d) le modalità di utilizzo della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
 - e) il funzionamento degli uffici e modalità di accesso al pubblico;
 - f) i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi;
 - g) le modalità di esercizio del diritto di riunione e di assemblea per ciascuna componente nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee;
 - h) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori, dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta
 - i) i criteri e le modalità per l'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici dell'istituto;
3. Il regolamento interno inoltre provvede a definire le modalità:
 - a) di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - b) per l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore e del presidente della consulta dei genitori;
 - c) di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
 - d) di funzionamento della consulta dei genitori e del nucleo interno di valutazione;
 - e) per la pubblicità degli atti.
4. Il regolamento è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti, sentito il parere del collegio docenti e della consulta dei genitori.

Art. 21

Diritti e doveri degli studenti

1. L'Istituto Comprensivo Rovereto Sud considera i diritti e i doveri degli studenti un valore pedagogico e elemento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento approvato dalla maggioranza dei suoi componenti i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli

organi competenti ad irrogarle, nel rispetto della normativa vigente.

3. Il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti individua tra i diritti garantiti agli studenti:

- a) l'apprendimento orientato al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile della comunità;
- b) un'educazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum personalizzato;
- c) l'informazione in merito alle regole dell'Istituto e alle opportunità offerte;
- d) la partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'Istituto;
- e) la valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
- f) la privacy e la sicurezza.

4. Il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti individua tra i doveri degli studenti:

- a) la frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
- b) l'impegno regolare nello studio;
- c) il rispetto di tutte le persone che operano nell'Istituto;
- d) il mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
- e) l'osservanza di tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, comprese quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi incluse le attività che si svolgono all'esterno dell'Istituto;
- f) un comportamento tale da salvaguardare il patrimonio dell'Istituto mediante l'utilizzo corretto delle strutture, degli arredi, dei laboratori, dei sussidi didattici e librari;
- g) la collaborazione con tutto il personale dell'Istituto per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

5. Il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti è approvato dal consiglio dell'Istituto, entro un anno dall'approvazione dello statuto, a maggioranza dei suoi componenti, acquisito il parere del collegio docenti e della consulta dei genitori.

Art. 22

Mancanze disciplinari degli studenti e relative sanzioni

1. L'Istituto Comprensivo Rovereto Sud ritiene che il processo educativo possa svolgersi anche tramite la riflessione dello studente circa il proprio comportamento; in tal senso ogni provvedimento disciplinare a lui rivolto deve essere finalizzato a favorirne lo sviluppo personale promuovendo il senso della responsabilità circa il proprio agire, nel rispetto di sé stessi, delle persone e delle regole della comunità.
2. Al fine di assicurare quanto riportato dal comma 1, il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti previsto all'articolo 21 individua i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari, nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa;
 - b) la responsabilità disciplinare è personale;
 - c) non è sanzionabile la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della dignità della persona;
 - d) comportamento e profitto devono rimanere ambiti separati e la valutazione degli apprendimenti non deve essere condizionata da eventuali sanzioni disciplinari;
 - e) allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima che venga assunta qualsiasi decisione;
3. Il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti individua inoltre le infrazioni, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e

all'irrogazione e il procedimento relativo tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) temporaneità della sanzione;
 - b) gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione;
 - c) gradualità in relazione al soggetto competente ad irrogare le sanzioni;
 - d) informazione alla famiglia circa le sanzioni disciplinari e le motivazioni che le hanno determinate; la comunicazione deve sempre avvenire in forma scritta;
4. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti dovrà prevedere un coinvolgimento preventivo delle famiglie nel caso di infrazioni che potrebbero prevedere una sospensione dalle attività.

Capo IV

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 23

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'Istituto e per l'attuazione del progetto d'Istituto, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il consiglio dell'Istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3. Il dirigente dell'Istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d'Istituto, le linee annuali del collegio docenti, con gli atti di indirizzo generali del Consiglio dell'Istituto Comprensivo Rovereto Sud e con le linee di indirizzo della provincia di Trento.
4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'Istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate.

Capo V

Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 24

Diritto di riunione e di assemblea

1. L'Istituto Comprensivo Rovereto Sud riconosce il diritto di riunione e di assemblea di tutte le componenti della comunità scolastica in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'Istituto.
2. Per valorizzare l'esperienza associativa, l'Istituto può riconoscere la possibilità di partecipazione alla vita dell'Istituto alle associazioni dei genitori e alle associazioni degli studenti secondo le modalità previste da questo statuto e dal regolamento interno.
3. Il consiglio dell'Istituzione riconosce le associazioni di cui al comma 2 con specifica delibera previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'Istituto, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell'Istituto nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.
4. L'Istituto favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi, se disponibili.

Capo VI Rapporti con il territorio

Art 25

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'Istituto Comprensivo Rovereto Sud considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del proprio territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali.

Nell'ottica di un ampliamento di orizzonti e con la finalità di divenire sempre più una scuola che colloca nel mondo, gli scambi e le collaborazioni potranno effettuarsi anche con enti o scuole italiane ed estere.

2. A tal fine l'Istituto partecipa a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative o di imprese o altre organizzazioni simulate funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'Istituto.

Art. 26

Modalità di partecipazione

1. L'Istituto, nel rispetto delle normative vigenti, individua le seguenti modalità di partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 25:

- a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera;
- c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d'Istituto e con le finalità dell'Istituto;

2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'Istituto.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell'Istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione.

Capo VII Norme finali

Art. 27

Approvazione, e revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è approvato dal Consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto.

3. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'Istituto Comprensivo Rovereto Sud e opportunamente diffuso anche tramite il sito web dell'Istituto.